

*Comune di ABBADIA SAN SALVATORE*

*Provincia di Siena*

# **Regolamento comunale di polizia mortuaria**

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 23/02/2021  
Modificato con delinera di C.C. n. \_ del \_\_/\_\_/2024

## I N D I C E

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Attribuzione in materia di Servizi di Polizia Mortuario e Cimiteri
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico
- Art. 6 – Ammissione nelle strutture cimiteriali
- Art. 7 - Depositi di osservazione, obitori e camere mortuaria
- Art. 8 - Custodia del cimitero
- Art. 9 - Responsabile del servizio
- Art. 10 - Custode del cimitero

TITOLO II  
TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 11 – Trasporto funebre
- Art. 12 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 13 – Autorizzazione al trasporto
- Art. 14 – Feretro

TITOLO III  
INUMAZIONI, TUMULAZIONI, CREMAZIONI DISPERSIONE E AFFIDAMENTO CENERI

- Art. 15 - Competenza
- Art. 16 – Inumazioni
- Art. 17 – Tumulazioni
- Art. 18 – Criteri di assegnazione dei loculi
- Art. 19 – Tombe di famiglia e cappelle
- Art. 20 – Cremazioni
- Art. 21 – Destinazione delle ceneri
- Art. 22 – Conservazione delle ceneri
- Art. 23 – Dispersione delle ceneri
- Art. 24 - Traslazione

TITOLO IV  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONE

- Art. 25 – Normativa
- Art. 26 – Esumazione ordinarie
- Art. 27 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 28 – Esumazioni straordinarie
- Art. 29 – Estumulazioni ordinarie
- Art. 30 – Avvisi di scadenza per estumulazioni ordinarie
- Art. 31 – Estumulazioni straordinarie
- Art. 32 – Verbale delle operazioni
- Art. 33 – Rifiuti provenienti dalle esumazione ed estumulazioni
- Art. 34 – Esumazioni ed estumulazioni – Oneri

TITOLO V  
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

- Art. 35 – Orario di apertura del cimitero al pubblico

- Art. 36 – Sepoltura nei giorni festivi
- Art. 37 – Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli
- Art. 38 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri
- Art. 39 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri
- Art. 40 – Lavori murari
- Art. 41 – Occupazione temporanea del suolo

TITOLO VI  
ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 42 – Illuminazione votiva

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 43 – Norma di rinvio
- Art. 44 – Abrogazioni
- Art. 45 – Entrata in vigore
- Art. 46 - Sanzioni

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento è formulato in osservanza:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- b) al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e successive modificazioni;
- c) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) alle norme regionali;

2. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita

3. Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

**La salma** è il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

**Il cadavere** è la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte;

**Il feretro** è il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi secondo il tipo di sepoltura o pratica funebre;

**L'inumazione** è la sepoltura del cadavere a terra;

**La tumulazione** è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi individuali in muratoria, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari;

**La traslazione** è il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;

**L'esumazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;

**L'estumulazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;

**La celletta ossario** è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;

**L'ossario comune** è un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno diversa destinazione;

**La celletta cineraria** è un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;

**Il cinerario comune** è il luogo destinato alla raccolta indistinta (dispersione) ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazione per espressa volontà in vita del defunto per coloro per i quali gli aventi diritto non abbiano provveduto diversamente;

**I resti ossei** sono le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni;

**I resti mortali** sono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, cortificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione:

#### Art. 2 - Attribuzione in materia di Servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteri

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei Cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dagli altri organi comunali nel rispetto degli articoli 107 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

#### Art. 3. Responsabilità

1. Il Comune, anche tramite il soggetto gestore, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da

persone estranee al suo servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.

#### **Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento**

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

#### **Art. 5 Atti a disposizione del pubblico**

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990 è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico in rete, e negli ufficio addetti al servizio:
  - a) L'orario di apertura e chiusura del cimitero;
  - b) Copia del presente regolamento;
  - c) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
  - e) Ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 .

#### **Art. 6 – Ammissione nelle strutture cimiteriali**

1. Nel Cimitero comunale, quando non venga richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti i cadaveri, i resti mortali, resti ossei, le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 3 del D.P.R. 254/2003, le ceneri di:
  - a) persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
  - d) persone aventi la residenza in vita nel Comune ma che per causa di necessità hanno dovuto trasferire la residenza in luoghi di cura e lì decedute;
  - e) persone nata ad Abbadia San Salvatore o ivi residenti dalla nascita che hanno avuto la residenza nel comune 2/3 della vita;
  - f) persone nate ad Abbadia San Salvatore o ivi residenti dalla nascita, che hanno in proprietà o comproprietà, un alloggio nel paese;
  - d) nati morti ed i prodotti del concepimento, aventi i requisiti di cui alle lettere precedenti
  - e) i resti mortali e/o ossei delle persone aventi i requisiti di cui alle lettere precedenti.
2. Fuori di suddetti casi, il Sindaco può autorizzare la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune, compatibilmente con le disponibilità, per giustificati motivi;
  - 2.1 Fuori di suddetti casi, il Sindaco può autorizzare la sepoltura delle ceneri anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune, compatibilmente con le disponibilità comunque per un numero massimo di 3/anno (non cumulabili da anno ad anno).**

#### **Art. 7 – Depositi di osservazione, obitori e camere mortuaria**

1. L'obitorio di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 285/1990 è istituito nell'ambito del cimitero comunale.
2. All'interno del cimitero comunale è presente una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 285/1990.

#### **Art. 8 – Custodia del cimitero**

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
2. un responsabile del servizio;
3. un custode;
4. Nel caso di affidamento della gestione del cimitero a terzi mediante contratto di appalto, le funzioni di responsabile del servizio sono assolve dal legale rappresentante/direttore tecnico del soggetto affidatario o da altra figura inserita nell'organizzazione affidataria.

#### **Art. 9 – Responsabile del servizio di custodia**

1. Il Responsabile del servizio di custodia:

- a) per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso sé l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal competente ufficiale di stato civile.
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990;
- c) è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 40 del codice penale.

#### **Art. 10 – Custode del cimitero**

1. Il Custode del cimitero:
  - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere;
  - b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria;
  - c) vigila sui servizi di seppellimento, esumazione e sui trasporti;
  - d) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate;
  - e) si accerta che i feretri destinati alla tumulazione siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
  - f) vigila perché all'interno del cimitero non si commettano guasti, furti, disordini e atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
  - g) esegue i lavori di piccola manutenzione;
  - h) impedisce che, senza avviso o autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.E comunque ogni altra funzione attribuita dalla legge.

### **TITOLO II**

#### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 11 – Trasporto funebre**

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture di commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
2. Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune nel cui territorio ha sede l'impresa.
3. Il trasporto funebre è a carico del Comune nei seguenti casi:
  - a) salme incidentate o rinvenute sul territorio comunale, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente;
  - b) salme di cui non si è possibile accertare l'identità;
  - c) salme di persone indigenti, o per le quali vi sia disinteresse dal parte dei familiari;
  - d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
  - e) parti anatomiche riconoscibili, feti, nati morti, ossa o resti mortali rinvenuti sul territorio comunale;
  - f) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'Autorità giudiziaria o del servizio sanitario.
4. Il Sindaco disciplina con propria ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
  - a) Orari di svolgimento dei servizi;
  - b) Giorni di sospensione dell'attività funebre;
  - c) Viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;

#### **Art. 12 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.**

1. Il trasporto funebre può essere fatto dalla famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incarico del trasporto di un cadavere, deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

#### **Art.13 – Autorizzazione al trasporto**

1. Il Trasporto è consentito nei luoghi indicati nell'autorizzazione e nel rispetto degli orari ivi indicati.
2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale (A.U.S.L.).

3. L'autorizzazione al trasporto è corredata dal permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto.

4. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali, ceneri e resti ossei, sia nel territorio comunale che fuori di esso, è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

5. Il trasporto di ossa umane, e di resti mortali assimilabili, non è soggetto alle misure stabilite per il trasporto di salme. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in apposita cassetta zincata recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

#### **Art. 14 – Feretro**

1. Il cadavere è collocato nel feretro vestito con abiti o decentemente avvolto in un lenzuolo, fatte salve le prescrizioni di natura sanitaria imposte dalla competente autorità in caso di malattie infettive.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere; possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
3. Sul feretro deve essere collocata una targa di alluminio od altro materiale inalterabile con impressi nome, cognome e date di nascita e di morte del defunto.
4. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, è apposto un sigillo.

### **TITOLO III**

#### **INUMAZIONI, TUMULAZIONI, CREMAZIONI DISPERSIONE E AFFIDAMENTO CENERI**

#### **Art. 15 - Competenza**

1. Le operazioni cimiteriali comprese nel presente titolo sono effettuate in via esclusiva dal Comune, anche tramite il soggetto gestore.

#### **Art. 16 – Inumazioni**

1. L'inumazione è la sepoltura a terra.
2. Il Cimitero dispone di campi destinati alla inumazione di cadaveri, feti, di prodotti del concepimento, e di arti provenienti dagli ospedali (descrivere quali sono)
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, le distanze delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impegno sono stabiliti dal D.P.R. 285/1990.
4. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di cadaveri cremati.
5. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.
6. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, apposto a cura del comune, costituito da materiale inalterabile portante un numero progressivo e con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
7. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, previa autorizzazione scritta del Comune. In ogni caso comunque: non è consentito l'uso di monumenti e lastre che coprano un'estensione maggiore di un terzo della superficie della fossa, uscire dalle dimensioni della fossa, avere un'altezza massima di cm 110; le lapidi comunque, dovranno essere mantenute in allineamento tra di loro.
8. I materiali dei monumenti e cippi rimossi al momento dell'esumazione ordinaria delle salme non potranno essere trasportati fuori del cimitero da parte di privati, fatta eccezione per i ritratti dei defunti.
9. Le spese di rimozione e di eventuale smaltimento non potranno essere richieste ai familiari del defunto o ad altri aventi causa.
10. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

#### **Art. 17 – Tumulazioni**

1. La tumulazione è la sepoltura di feretri, cassette di resti mortali od urne cinerarie in opere murarie, loculi, tombe individuali in muratura, cripte, cappelle di famiglia, mausolei, ossari e cinerari, costruite dal Comune o dai concessionari in apposite aree per conservarvi per un periodo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture a tumulazione (loculi in muratura, ossari e cinerari costruiti dal Comune) sono oggetto di concessione di durata cinquantennale, disposta a titolo oneroso, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Comune rientrerà in possesso degli spazi concessi senza possibilità di ulteriore proroga.

3. Le tariffe di concessione sono quelle indicate nell'allegato sotto la lettera "A" e saranno periodicamente aggiornate con delibera di Giunta Comunale.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 13.2 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24.

5. E consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro **per coniuge e/o figlio purché il numero massimo nel loculo non superi 3 (compreso il feretro presentee con la seguente combinazione 2 urne cinerarie o 1 urna cineraria e 1 contenitore resti mortali).**

7. Le lapidi di chiusura dei singoli loculi o nicchie ossario dovranno essere di marmo bianco e comunque di materiale omogeneo con quello delle altre lastre di chiusura dei loculi o delle nicchie de quadro in cui si trovano. Gli accessori dovranno essere simili per ogni lotto

8. Gli oneri per la chiusura dei loculi o delle nicchie, l'apposizione delle relative lapidi nonché gli accessori e ornamenti faranno carico al concessionario o suoi aventi causa, così come le spese per la manutenzione.

9. Le operazioni di cui al precedente comma 8 sono eseguite di norma dal Comune, anche tramite il gestore, possono essere eseguite anche a cura del concessionario/avente causa, sotto la supervisione del custode.

#### **Art. 18 – Criteri di assegnazione dei loculi**

1. I loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo e consecutivo dei loculi disponibili partendo dal primo loculo della fila in basso a sinistra e per file verticali, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, ovvero data e ora di decesso.
3. Per i singoli loculi resisi disponibili per qualunque motivo, il concessionario è libero di scegliere il quadro ed il loculo sarà assegnato in base ai criteri di cui al precedente comma.
4. La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
5. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.

#### **Art. 19 – Tombe di famiglia e cappelle**

1. Il Comune può concedere a titolo oneroso a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di cappelle e manufatti interrati ad uso di tombe di famiglia
2. La durata della concessione non può superare i 99 anni, salvo rinnovo.
3. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario e:
  - a) Gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
  - b) I fratelli e le sorelle consanguinee;
  - c) Il coniuge;
4. E' consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.
5. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

#### **Art. 20 – Cremazione**

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per la relative ceneri sono disciplinate dalla L. 30 marzo 2001 n. 130 e dalla L.R. 29/2004 e s.m.i..
2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale degli impianti situati in altri comuni; resta ferma la volontà dei familiari di scegliere l'impianto da loro preferito.
3. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 comma 1 della suddetta L. 130/2001.
4. Le ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri o dalla cremazione di resti mortali devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte.
5. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentire l'inserimento nella nicchia cineraria.
6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

#### **Art. 21 – Destinazione delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere tumulate in cimitero, affidate o disperse.



2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto o di chi può manifestare la volontà ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 130/2001.
3. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.

#### **Art. 22 – Conservazione delle ceneri**

1. La consegna dell'urna cineraria alla persona indicata dal defunto o dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 130/2001, è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile.
2. Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento dell'urna, tal rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione.
3. In caso di rinuncia all'affidamento le ceneri vengono conservate nel cinerario comune. Lo stesso vale anche in caso di rinuncia di soggetto già affidatario.

#### **Art. 23 – Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti indicati dal comma 1 dell'art. 3 della L. 130/2001.
2. In assenza la dispersione viene effettuata dal personale autorizzato, esclusivamente nell'apposita area all'interno del cimitero comunale e cioè il cinerario comune.
3. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
  - a) nel cinerario comune di cui al precedente comma 2;
  - b) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
  - d) nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva;
  - e) nei fiumi;
  - f) in aree naturali appositamente individuate nell'ambito di propria competenza, dal Comune, dalla Provincia o dalla Regione, a distanza di oltre duecento metri da qualunque insediamento abitativo.
  - g) in aree private; in tale caso la dispersione deve avvenire fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.
5. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di affidamento dell'urna cineraria o in caso di dispersione delle ceneri, presso il cimitero è collocata una targa comune riportante i dati anagrafici del defunto, salva espressa volontà di non menzione lasciata dal defunto o degli aventi causa.
6. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento di dispersione delle ceneri.
7. Le aree di cui al comma 2 e 3 lett. f), saranno individuate con atto della Giunta Comunale.

#### **Art. 24 – Traslazione**

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti ortali, o ceneri fra sepolture all'interno del cimitero comunale o in altro cimitero fuori dal Comune di Abbadia San Salvatore.
2. La traslazione è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. 285/90.
3. Le spese relative alla traslazione sono a carico dei concessionari.

### TITOLO IV ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

#### **Art. 25 – Normativa.**

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

#### **Art. 26 – Esumazione ordinarie.**

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni.
2. Il turno ordinario di esumazione nonché le applicazioni delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 295/1990 e dalla circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n. 254 del 15/07/2003.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.
4. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione per il tempo necessario alla completa mineralizzazione.
5. Nel caso in cui invece, il cadavere sia completamente mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, almeno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in ossarini, in altri loculi già in concessione ovvero per cremarle.

#### **Art. 27 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle inumazioni dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso al cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e, anche per tutto l'anno successivo.
2. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dal Comune o dal gestore e saranno rese note tramite affissione nella bacheca cimiteriale.

#### **Art. 28 – Esumazioni straordinarie.**

1. L'esumazione di un cadavere si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale.
2. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli articoli 83 e 84 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.
3. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del personale Sanitario della competente U.S.L..

#### **Art. 29 – Estumulazioni ordinarie**

1. Si definisce ordinaria l'estumulazione che si svolge dopo il periodo di concessione.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono previo provvedimento del Sindaco.
3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e di aprile.
4. Nel caso il cadavere estumulato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà inumato per il tempo necessario alla completa mineralizzazione.
5. Nel caso in cui invece, il cadavere sia completamente mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nelle cellette e depositate nell'ossario comune, ameno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in ossarini, in altri loculi già in concessione ovvero per cremarle.

#### **Art. 30 – Avvisi di scadenza per estumulazioni ordinarie**

1. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso al cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e, anche per tutto l'anno successivo.
2. Le estumulazioni si effettueranno in date stabilite dal Comune o dal gestore e saranno rese note tramite affissione nella bacheca cimiteriale.

#### **Art. 31 – Estumulazioni straordinarie**

1. L'estumulazione di un cadavere si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza della concessione
2. Le estumulazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettate dalla normativa nazionale agli articoli 86, 87 e 88 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.
3. Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del personale Sanitario della competente U.S.L..

#### **Art. 32 – Verbale delle operazioni.**

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

#### **Art. 33 – Rifiuti provenienti dalle esumazione ed estumulazioni**

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, nonché quelli provenienti dalle altre attività cimiteriali, devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/2003 e alla normativa regionale vigente

#### **Art. 34 – Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.**

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.

2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della giunta comunale.

### TITOLO V

#### **POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**

#### **Art. 35 – Orario di apertura del cimitero al pubblico.**

1. L'orario del Cimitero è fissato con ordinanza del Sindaco, tenendo conto dalla stagione.

3. L'avviso di chiusura del cimitero viene dato, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

#### **Art. 36 – Sepoltura nei giorni festivi.**

1. Di norma, nei giorni festivi **e prefestivi** non hanno luogo le sepolture.

2. Per gravi motivi, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il responsabile del servizio le autorizza.

3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

#### **Art. 37 – Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli**

1. Nel cimitero si può entrare solo a piedi, salvo che, per motivi di salute o di età, il Custode non abbia concesso il permesso di ingresso a mezzo di veicoli.

2. E' sempre consentito l'ingresso con mezzi in uso dei portatori di handicap.

3. All'interno del Cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto funebre e di materiali da utilizzare nei cimiteri. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, ai viali ecc., e possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

4. Nel cimitero è vietato l'ingresso:

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;

#### **Art. 38 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiasoso, cantare, bestemmiare;

b) introdurre armi;

c) i cani e gli altri animali possono essere introdotti solo dietro autorizzazione del custode e con le modalità da esso impartire;

d) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;

e) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) calpestare, danneggiare gli spazi riservati alle sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

i) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

l) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

n) chiedere l'elemosina od offerte;

o) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio;

p) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

### **Art. 39 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri.**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le commemorazioni tradizionali.

### **Art. 40 – Lavori murari**

1. Gli esecutori di lavori privati (collocazione di lapidi, apposizione di epigrafi, esecuzione opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba), debbono richiedere e aver ottenuto la relativa autorizzazione.

2. Le lapidi e i monumenti funebri, non possono essere lavorati nel cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti e pronti per la posa in opera.

3. I materiali da scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal Comune, anche tramite il Soggetto gestore.

### **Art. 41 – Occupazione temporanea del suolo.**

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa vigente.

2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

## TITOLO VI ILLUMINAZIONE VOTIVA

### **Art. 42 – Illuminazione votiva**

1. Il servizio di installazione e gestione dell'impianto di illuminazione votiva è effettuato dal Comune anche tramite un soggetto gestore.
2. Le norme che regolano il servizio sono stabilite dal capitolato di appalto e dalla condizioni indicate nel relativo contratto di appalto, o stabilite direttamente dal Comune.
3. Il servizio di gestione lampade votive del cimitero di Abbadia San Salvatore comprende la progettazione, realizzazione, certificazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
4. Coloro che richiedono il servizio lampade votive per i propri defunti devono presentare domanda dichiarando di accettare tutte le norme del presente regolamento.
5. E' vietato l'utilizzo di energia elettrica per uso diverso da quello delle lampade votive; è vietata la cessione diretta dell'allacciamento fra utenti; sono vietati l'asportazione e la sostituzione di lampade; è comunque vietata qualsiasi manomissione dell'impianto. L'infrazione ad uno dei suddetti divieti comporterà la revoca della concessione.
6. La concessione dell'illuminazione votiva è fatta per un periodo non inferiore ad un anno solare con decorrenza dal 1 gennaio e scadenza 31 dicembre dello stesso anno. La concessione è tacitamente rinnovata di anno in anno, fino ad un massimo di 10 (dieci) anni o comunque fino al termine del periodo di sepoltura delle fosse comuni e di 50 (cinquanta) anni per le sepolture in loculi, qualora non intervengano anticipate rinuncia o revoca da effettuarsi mediante lettera raccomandata almeno

due mesi prima della scadenza. Nel caso che la concessione abbia inizio ad anno solare inoltrato, la prima scadenza è comunque riferita al 31 dicembre dello stesso anno. Il canone di abbonamento è comunque annuale e deve essere corrisposta in unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ogni anno. Nel caso di mancato pagamento del canone stesso, trascorsi 30 (trenta) giorni del termine suddetto, sarà provveduto alla sospensione del servizio, senza alcun preavviso. Trascorsi ulteriori trenta giorni e permanendo il mancato pagamento del canone, la concessione sarà revocata. Il canone potrà essere modificato annualmente dal Comune in seguito a sopravvenute variazioni dei costi di esercizio.

7. La domanda di concessione, da redigere in conformità alla norma sul bollo sull'apposito stampato, dovrà contenere:

- a) Generalità indirizzo e codice fiscale del richiedente;
- b) Preciso riferimento alla tomba, loculo, cappella, ecc..., ed al nominativo del defunto con l'indicazione della data di nascita e di decesso.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della somma dovuta per le spese di allacciamento ed il canone di abbonamento.

Le tariffe sono stabilite con delibera di Giunta Comunale.

8. L'energia elettrica viene erogata continuamente salvo eventuale sospensione per ragioni tecniche e salvo la mancata erogazione da parte del fornitore.
9. Il Comune, anche tramite un soggetto gestore, provvede alla manutenzione degli impianti compresa l'eventuale sostituzione delle lampade e/o portalampade guasti. Nel caso si temporanea sospensione del servizio, per l'esecuzione di lavori e per mancata erogazione di energia elettrica da parte del fornitore, come del caso di sospensione del servizio per una durata continuativa non superiore a 6 (sei) mesi, l'utente sarà ugualmente tenuto al versamento del canone di abbonamento. Nel caso di decesso del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al Comune e/o Gestore del servizio ai fine della variazione dell'intestazione. Il ripristino dell'utenza soppressa per danni causati dal titolare della concessione o per sua morosità potrà avvenire solo dopo rimborso dei danni o dopo la sanatoria della morosità, previo versamento della spesa di nuovo allacciamento.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 43 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.

### **Art. 44 – Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
  - a) le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi incompatibili con le disposizioni del presente regolamento;
  - b) ogni altro atto, provvedimento in contrasto o comunque incompatibile con il presente regolamento e qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

### **Art. 45 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, a norma del vigente Statuto del Comune di Abbadia San salvatore, entra in vigore 15 dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.


### **Art. 46 – Sanzioni**

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'inosservanza alle norme contenute nel presente regolamento, qualora non punite ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i. L'importo delle sanzioni è definito con apposito atto della Giunta Comunale.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 6, in data 23/02/2021;
- la detta deliberazione è stata pubblicata:
  - mediante affissione all'albo pretorio comunale (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);
  - nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*);
- è entrato in vigore il giorno .....

Data .....



**Il Responsabile del Servizio**

.....